



## **Disegno di Legge n. 1372**

### **«Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica»**

#### **Osservazioni dell'Associazione Nazionale Archeologi**

### **TESTO AUDIZIONE**

La necessità di strumenti normativi che siano efficaci, lineari e rispondenti alle esigenze del vivere quotidiano è sentita anche in relazione alla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Quest'ultimo, la cui tutela è dovere costituzionale della Repubblica (articolo 9 della Costituzione), deve essere visto come una risorsa costante nella costruzione dei nuovi scenari futuri e non come un impedimento allo sviluppo del Paese.

È per questo che la scelta di apportare delle modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio deve avvenire con un processo volto a migliorare il lavoro di tutti i protagonisti nella filiera della tutela, dai professionisti che sono tutti i giorni in prima linea sui cantieri dislocati in tutto il paese, alle Soprintendenze impegnate nella supervisione di tutti i procedimenti amministrativi: le loro prerogative vanno consolidate, non minate, così come il loro ambito d'azione. Occorre, anzi, investire maggiormente su strumenti di pianificazione territoriale preventiva (dal livello comunale a quello regionale) che, partendo da una chiave di lettura storica dell'evoluzione del paesaggio, arrivino a consentire progettazioni sempre più precise e meno impattanti sul potenziale patrimonio archeologico.

L'efficientamento delle procedure burocratiche passa, quindi, attraverso la costruzione di un dialogo sistematico e propositivo tra le parti politiche, gli enti pubblici, la cittadinanza e i portatori di interesse, e quindi tra amministratori e professionalità tecniche, archeologi, architetti, urbanisti, specialisti dell'assetto del territorio e popolazione, al fine di consentire la costruzione di politiche di pianificazione efficaci e non lesive di parte del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: un patrimonio che è fonte della nostra memoria collettiva di popolo e come tale va tramandato alle future generazioni.

In relazione specifica al presente Disegno di Legge n. 1372 osserviamo che l'attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pur emanato nel 2004, nella sua impostazione risente fortemente della precedente legge di tutela del 1939 e non risulta più corrispondente a ciò di cui oggi necessiterebbero la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici italiani. L'operazione normativa, sebbene sia idealmente volta ad un efficientamento e snellimento delle pratiche autorizzative, se non effettuata in maniera organica rischia di divenire parziale e non trasparente nella gestione amministrativa proposta, con conseguente appesantimento derivante da operazioni correttive multiple da susseguirsi per risolvere eventuali conflitti.



Al fine di evitare processi normativi multipli e disorganici, si propone l'avvio di un tavolo di concertazione che abbia l'obiettivo di effettuare una revisione completa e organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; tale proposta era già emersa lo scorso anno durante gli Stati Generali dell'Archeologia Italiana, svoltisi a Firenze il 24 e 25 Febbraio 2024. In questa occasione, tutti gli interlocutori presenti hanno sollevato la necessità di una revisione del suddetto Codice: a tal proposito ANA – Associazione Nazionale Archeologi, API MiBACT – Archeologi del Pubblico Impiego, Archeoimprese, Assotecnici e la Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia hanno individuato alcuni temi su cui intervenire, con proposte concrete.

Occorre innanzitutto superare il concetto di tutela dell'oggetto, per arrivare a quello di tutela del contesto: il tutto a favore di una tutela che guardi al paesaggio storicizzato, ai suoi monumenti, ai suoi beni archeologici e paesaggistici, in una forma più ampia, che sia custode del passato ma con un occhio attento e rivolto alle necessità del futuro. Tale assunto aiuta a comprendere come la proposta all'Art. 3, comma 2d risulti non attuabile, a favore, invece, della pretesa di una risposta maggiormente rapida da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Anche la necessità che le procedure di archeologia preventiva, nel rispetto dei principi della Convenzione Europea della Valletta, siano ampliate al settore privato deve essere orientata in tal senso, prevedendo aiuti economici e defiscalizzazione dei costi sostenuti dai privati: necessità che già alcune regioni italiane stanno prevedendo in forme autonome.

Un maggiore coinvolgimento degli archeologi e dell'archeologia nella pianificazione territoriale e paesaggistica consentirebbe una conciliazione più ampia tra le esigenze dei Comuni, dei privati e di quelle legate alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Quest'ultima, deve restare in capo allo Stato, garante dei diritti costituzionali. Ci preme ricordare, infatti, in relazione agli articoli 2 comma 1b, e 3 comma 2e del Disegno di Legge n. 1372, che il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, art. 1, comma 1 prevede come "In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.", quindi rendere il parere fornito dalla Soprintendenza e/o dal Ministero della Cultura e/o dai suoi organi, in forma obbligatoria ma non vincolante, va considerato come incostituzionale.

In relazione all'Art. 2, commi 1a, 1c, 1d, e Art. 3, comma 2i del suddetto Disegno di Legge, osserviamo, invece, come il silenzio-assenso è normato dalla Legge n. 241 del 1990, che all'art. 20, comma 4, esclude esplicitamente l'ambito di questa proposta di legge e cito: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente (...)".

Inoltre, poiché la maggior parte delle Regioni italiane ancora non ha completato l'iter di copianificazione Stato/Regioni attraverso adeguati Piani Paesaggistici Regionali ai sensi dell'art. 133 del suddetto Decreto Legislativo n. 42 del 2004, un'autorizzazione che sia di unica competenza degli enti locali (come previsto nell'articolo 3, commi 2b e 2f del suddetto Disegno di Legge) non è attuabile, oltre ad entrare in conflitto con altri assunti presenti nel suddetto Decreto.

Una via praticabile è sicuramente l'adeguamento dei Piani Paesaggistici Regionali alla normativa attuale, insieme con l'istituzione sistematica delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, per le quali è auspicabile anche l'ampliamento delle competenze autorizzative. Tali Commissioni rappresentano uno strumento già previsto all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per semplificare, sistematizzare e rendere efficienti ed efficaci gli iter procedurali.



In relazione all'Art. 2, comma 2 del Disegno di Legge in discussione, poiché gli interventi di edilizia "sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata" sono quelli di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 6-bis, invece gli interventi di "edilizia libera" sono descritti all'art. 6, chiediamo che si chiarisca a quale delle due fattispecie si vuole riferire questo articolo 2 della PDL, ma in linea di principio se già riteniamo rischioso lasciare gli interventi di "edilizia libera" al di fuori del sistema autorizzativo secondo la normativa vigente, ancora più rischioso sarebbe estendere tale esenzione agli interventi edilizi sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata.

Infine, in relazione all'Art. 3, comma 2c del Disegno di legge n. 1372, ci si chiede esattamente a cosa serva l'introduzione di tale norma, vista l'esistenza di una disciplina specifica concorrente come nel caso delle autorizzazioni relative ai progetti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il dettaglio delle nostre osservazioni e proposte è contenuto nel documento di dettaglio inviato ieri.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento e ringraziamo per l'attenzione.

Pisa, 01/04/2025